

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

64.

SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Concessione di contributi per opere ospedaliere per l'anno finanziario 1971 (<i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>) (3849) . . .	873
PRESIDENTE	873, 874, 875, 876
BERAGNOLI	874
CARRA, <i>Relatore</i>	873, 875, 876
FIORET	875
TODROS	876
ZANNIER, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	875, 876
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	877

La seduta comincia alle 18,45.

CALVETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Concessione dei contributi per opere ospedaliere per l'anno finanziario 1971 (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (3849).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione dei contributi per opere ospedaliere

per l'anno finanziario 1971 »; già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato.

Comunico ai colleghi che la Commissione V si è espressa favorevolmente in merito al disegno di legge in esame, mentre la Commissione XIV ha espresso il seguente parere:

« La Commissione esprime parere favorevole sul disegno di legge n. 3849, a condizione che la spesa di lire 65 miliardi, di cui 40 miliardi nell'Italia meridionale e nelle isole e 25 miliardi nelle regioni del centro-nord, serva a finanziare esclusivamente opere ospedaliere, cliniche universitarie, policlinici ed ospedali clinicizzati in fase di ultimazione per la loro efficienza funzionale, e decisamente non venga impiegata per opere ospedaliere di nuova istituzione.

Pertanto si propone alla competente Commissione di merito la soppressione dell'articolo 4 ».

L'onorevole Carra ha quindi facoltà di svolgere la relazione.

CARRA, *Relatore*. Il disegno di legge in esame tende ad utilizzare una disponibilità di tre miliardi, prevista nel fondo globale del 1971, in prosecuzione di finanziamenti precedentemente concessi dalle leggi 30 maggio 1965, n. 574, 5 febbraio 1968, n. 82 e 20 giugno 1969, n. 383, per l'attuazione di programmi di edilizia ospedaliera.

La difficoltà dinanzi alla quale ci troviamo non attiene tanto alla misura dei finan-

ziamenti necessari per il settore (in tal caso, infatti, questi dovrebbero avere dimensioni ben diverse da quelle previste dal disegno di legge in oggetto) quanto alla possibilità di consentire il completamento di opere già avviate. Ora, il testo presentato dal Governo attribuiva al ministro dei lavori pubblici, per la parte di sua competenza (e sentiti i ministri della sanità e della pubblica istruzione), la facoltà di utilizzare, (in presenza di particolari ed urgenti situazioni), una parte dei fondi destinati al completamento dei programmi di edilizia ospedaliera per la realizzazione di opere nuove. Il Senato, a sua volta, ha ritenuto opportuno limitare tale facoltà introducendo nell'articolo 4 la dizione: « sentite le regioni interessate ». Infine, nel parere di cui il Presidente ha poc'anzi dato lettura, la Commissione XIV propone di sopprimere il suddetto articolo 4 allo scopo, evidentemente, di salvaguardare le finalità che il disegno di legge in esame si prefigge: sono favorevole all'accoglimento della proposta della XIV Commissione non soltanto per ragioni di funzionalità, ma anche per una considerazione di carattere politico. A mio giudizio, se noi non accogliamo infatti questa proposta di emendamento, daremmo l'impressione di ritenere che il trasferimento delle competenze dallo Stato alle regioni, che dovrebbe aver luogo dal 1° gennaio 1972, debba essere prorogato. Mi sembra inoltre che non siano necessarie altre argomentazioni per rilevare che, nella fase di trasferimento dallo Stato alle regioni delle competenze in questo settore, sia indispensabile impedire che la vischiosità inevitabile della proposta in esame possa ritardare il completamento delle opere già avviate.

Desidero inoltre ricordare che la Commissione lavori pubblici, nell'approvare la legge n. 383, si preoccupò di anticipare il trasferimento delle competenze in oggetto ai comitati regionali per la programmazione ospedaliera, nell'attesa che le regioni fossero costituite e dessero quindi concretamente inizio alla loro attività: questa disposizione, naturalmente, non tendeva a sottrarre tali competenze alle regioni, ma a consentire, nell'ambito delle indicazioni programmatiche fornite dalle regioni a statuto speciale o dai suddetti comitati, che le opere iniziate potessero essere ultimate.

Concludo, quindi, dichiarando la mia disponibilità ad accogliere eventualmente altri emendamenti (oltre a quello soppressivo dell'articolo 4) tendenti a rendere il provvedimento più concretamente operativo, nel ri-

spetto delle finalità che esso si propone: alla luce di queste considerazioni ritengo perciò che la Commissione possa favorevolmente considerare il testo in esame. A questo punto, comunque, proporrei di sospendere la seduta per mezz'ora, onde approfondire i problemi insorti in seguito alla proposta di emendamento avanzata dalla Commissione XIV.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la seduta è sospesa per un'ora.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 19, riprende alle 20,35.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, nel corso dell'interruzione è stato esaminato il provvedimento con particolare attenzione e sono stati elaborati alcuni emendamenti che proporrò all'attenzione della Commissione nel corso della discussione dei singoli articoli.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BERAGNOLI. Noi siamo contrari al disegno di legge n. 3849 perché non riusciamo a comprenderne la logica. Tutti noi sappiamo che con il 1° gennaio 1972, in base ai decreti delegati, tutte le competenze in materia di assistenza ospedaliera passeranno alle regioni. Ci si domanda quindi perché mai la facoltà di cui all'articolo 4 della legge n. 383 del 1969 venga riportata al ministro dei lavori pubblici.

Siamo contrari in particolare modo all'articolo 4, di cui la XIV Commissione ha proposto la soppressione, perché riteniamo che questa formulazione così indefinita possa dar luogo a qualsiasi cosa: ad esempio non finanziare nessuna opera di completamento e finanziare alcune opere completamente *ex novo* al di fuori dei programmi.

Noi crediamo che questo disegno di legge, che è stato presentato il 30 ottobre, approvato dal Senato il 24 novembre e trasmesso a noi il 30 e del quale ci si chiede l'approvazione immediata, sia un provvedimento che mette a disposizione del Governo un certo numero di miliardi da distribuire subito, prima che le competenze passino alle regioni.

Anche noi abbiamo collaborato a proporre alcune modifiche e accediamo a malincuore a che questa legge venga varata, ma continuiamo ad avere le nostre riserve su

V LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 2 DICEMBRE 1971

di essa per le motivazioni che ho brevemente espresso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CARRA, Relatore. Mi sono astenuto nella mia breve relazione introduttiva dal fare valutazioni sui tempi con cui il Governo ha presentato questo disegno di legge. Debbo però lamentare che il ritardo con cui il provvedimento ci viene sottoposto non solo ci costringe ad una rapida approvazione, ma anche determina forti ritardi per questo completamento delle opere iniziate che si sarebbe potuto anticipare se il Governo avesse ottemperato ai suoi impegni.

Con queste considerazioni che sottolineano la difficoltà in cui ci troviamo ancora una volta ad operare, ringrazio tutti i colleghi della Commissione per il contributo che hanno dato per l'esame del provvedimento e per la formulazione degli emendamenti che esamineremo nel corso degli articoli.

ZANNIER, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Ringrazio anche io la Commissione per l'impegno che ha dedicato nell'esaminare la possibilità di emendare il disegno di legge e farlo pervenire al più presto al Senato in modo che possa essere approvato rapidamente.

È evidente che l'approvazione di questo provvedimento renderà possibile da parte del Ministero dei lavori pubblici l'immediata mobilitazione di oltre 220 miliardi di opere, che aggiunti ai 65 miliardi di cui al presente disegno di legge, permetteranno una ripresa di carattere edilizio che in questa difficile situazione congiunturale sarà certamente utile.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Il limite di impegno a carico del Ministero dei lavori pubblici per contributi sulla spesa prevista dai programmi d'interventi per le costruzioni ospedaliere di cui all'articolo 1 della legge 30 maggio 1965, n. 574, all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1968, n. 82, ed all'articolo 1 della legge 20 giugno 1969,

n. 383, è fissato per l'anno finanziario 1971 in lire 3 miliardi.

Il finanziamento indicato dal precedente comma è in aggiunta ai normali stanziamenti autorizzati ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589. Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi trentacinquennali di cui all'articolo 2 della legge 30 maggio 1965, n. 574, ed agli articoli 3 delle leggi 5 febbraio 1968, n. 82, e 20 giugno 1969, n. 383, saranno stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 del disegno di legge, nel testo trasmessoci dal Senato:

ART. 2.

Il programma degli interventi per l'anno 1971 dovrà comprendere il completamento delle costruzioni già iniziate di ospedali, nonché di cliniche universitarie, policlinici ed ospedali clinicizzati ammessi a contributo ai sensi delle leggi 30 maggio 1965, n. 574, 5 febbraio 1968, n. 82, e 20 giugno 1969, n. 383.

Il relatore, d'accordo con i colleghi delle varie parti politiche rappresentate in questa Commissione, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

Il programma degli interventi per l'anno 1971 dovrà comprendere esclusivamente il completamento delle costruzioni già iniziate, alla data di entrata in vigore della presente legge, di ospedali, nonché di cliniche universitarie, policlinici ed ospedali clinicizzati ammessi a contributo ai sensi delle leggi 30 maggio 1965, n. 574, 5 febbraio 1968, n. 82, e 20 giugno 1969, n. 383, in modo che le opere possano essere ultimate secondo i progetti approvati almeno per lotti effettivamente funzionali.

L'onorevole Fioret ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento interamente sostitutivo proposto dal relatore:

Sostituire le parole: « almeno per lotti effettivamente funzionali », *con le altre:* « per lotti funzionali e immediatamente utilizzabili ».

FIORET. L'espressione « lotti effettivamente funzionali », contenuta nell'emenda-

mento presentato dal relatore, non ha in realtà alcun preciso significato. Pertanto io propongo di sostituirla con l'altra: « lotti funzionali e immediatamente utilizzabili », che rende con maggior proprietà il concetto che si vuol richiamare.

CARRA, *Relatore*. Sono favorevole al subemendamento Fioret.

TODROS. Anche il nostro gruppo è favorevole.

ZANNIER, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo accetta sia l'emendamento Carra che il subemendamento Fioret.

PRESIDENTE. Pongo dunque in votazione il subemendamento Fioret all'emendamento presentato dal relatore.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione l'emendamento Carra, interamente sostitutivo dell'articolo 2 del disegno di legge, modificato dal subemendamento testé approvato.

(*È approvato*).

L'articolo 2 resta pertanto così formulato:

ART. 2.

Il programma degli interventi per l'anno 1971 dovrà comprendere esclusivamente il completamento delle costruzioni già iniziate, alla data di entrata in vigore della presente legge, di ospedali, nonché di cliniche universitarie, policlinici ed ospedali clinicizzati ammessi a contributo ai sensi delle leggi 30 maggio 1965, n. 574, 5 febbraio 1968, n. 82, e 20 giugno 1969, n. 383, in modo che le opere possano essere ultimate secondo i progetti approvati per lotti funzionali e immediatamente utilizzabili.

Do lettura dell'articolo 3 del disegno di legge, nel testo trasmessoci dal Senato:

ART. 3.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a concedere i contributi sulla spesa indicata nel programma redatto ai sensi del precedente articolo.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nella legge 20 giugno 1969, n. 383.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi sulla spesa indicata nel programma redatto ai sensi del precedente articolo in conformità alle proposte di priorità che dovranno pervenire dalle regioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Trascorso tale termine, per le regioni che non abbiano trasmesso le proposte, il programma viene redatto a prescindere dalle proposte stesse.

ZANNIER, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Lo accetto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Carra, interamente sostitutivo dell'articolo 3.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

Ove ricorrano particolari e urgenti situazioni determinate da sopraggiunte esigenze tecniche e sanitarie, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro della pubblica istruzione, per la parte di sua competenza, sentite le Regioni interessate, ha facoltà di autorizzare il finanziamento e l'esecuzione immediata di opere ospedaliere, a valere sul limite d'impegno di cui al precedente articolo 1.

Il Relatore onorevole Carra ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

Una quota non superiore al 5 per cento della spesa prevista dall'articolo 1 è riservata a disposizione del Ministro dei lavori pubblici, da impiegarsi, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro della pubblica istruzione, per la parte di sua competenza, e d'intesa con le regioni interessate, per interventi straordinari derivanti da calamità o dissesti statici o determinati da situazioni di constatata inagibilità in tutto o in parte dell'opera esistente.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

V LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 2 DICEMBRE 1971

Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

La facoltà di cui all'articolo 4 della legge 20 giugno 1969, n. 383, compete al Ministro dei lavori pubblici allorché trattasi di opere ricadenti in Regioni diverse.

Le Regioni debbono pronunciarsi nel termine prescritto dallo stesso articolo 4.

Il Relatore onorevole Carra propone il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 5.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 5.

(È respinto).

L'articolo 5 s'intende pertanto soppresso.

Poiché agli articoli 6 e 7 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 6.

Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 1° giugno 1971, n. 291, si applicano anche nei confronti degli enti ospedalieri per l'esecuzione delle opere incluse nei programmi degli interventi per l'edilizia ospedaliera compilati ai sensi della legge 30 maggio 1965, n. 574, e successive modificazioni e integrazioni.

(È approvato).

ART. 7.

Alla spesa di lire 3 miliardi prevista dall'articolo 1 della presente legge per gli anni 1971 e 1972 si farà fronte mediante riduzione di tale importo del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Da lettura del seguente articolo aggiuntivo proposto dal Relatore:

« La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Concessione dei contributi per opere ospedaliere per l'anno finanziario 1971 » (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (3849).

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli, Baroni, Beragnoli, Borra, Bortol, Botta, Busetto, Calveti, Carra, Cianca, de' Cocci, Del Duca, Di Nardo Raffaele, Ferretti, Fioret, Fracassi, Fulci, Giglia, Giraudi, Napolitano Luigi, Padula, Pisoni, Tani, Todros, Vianello.

La seduta termina alle 20,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO